

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Deliberazione n. 19 del 22 gennaio 2010**
– **Approvazione Intesa Quadro Regione-Prefetture delle province della Campania per la definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale relativo alle consultazioni elettorali regionali 2010.**

PREMESSO

- che la nuova legge regionale elettorale (**l.** r. 27 marzo 2009, n. 4) ha introdotto importanti novità sulla gestione tecnico-organizzativa del procedimento elettorale;
- che con la lettera n. 6441/UDLP/GAB del 30 novembre 2009 il Presidente della Giunta regionale per la Campania ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico di concertazione per pervenire ad un'intesa con i Prefetti della Campania, con il raccordo del Prefetto di Napoli, quale Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, volto alla definizione delle linee di cooperazione tra gli enti per la gestione del procedimento elettorale connesso alle consultazioni del 2010;
- che con lettera n. 2714 del 14 dicembre 2009, inviata ai Presidenti delle Giunte ed ai Presidenti dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e per conoscenza ai Prefetti, il Ministro dell'Interno ha assicurato alle regioni legiferanti in materia elettorale la possibilità, ove ritenuto, di utilizzare la documentazione relativa alla serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari, procedendo alle modifiche ed integrazioni in applicazione della propria normativa adottata in materia;
- che, come si legge nella nota sopra citata, nell'assoluto rispetto dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita, non risulta possibile allo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali e che, pertanto, le direttive di attuazione delle nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione tecnico organizzativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle regioni legiferanti;
- che su richiesta delle regioni, possono essere stipulate intese in sede locale con le Prefetture al fine di disciplinare la reciproca collaborazione tecnico - amministrativa;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 del 15 dicembre 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009 n. 4 promossa in riferimento agli artt. 3, 48, e 51 della Costituzione e dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguarda gli artt. 2, comma 2; 3, commi 1, 3 e 4; 6, comma 1 e 3, comma 4, della medesima legge;
- che con lettera n. 2774 del 17 dicembre 2009 il Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali-, ha inviato specifiche direttive concernenti l'organizzazione delle elezioni regionali in Campania;
- che sono di competenza esclusiva statale le materie di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;
- che in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale la Regione ha inteso avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture;

CONSIDERATO

- che, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, è opportuno addivenire ad un'intesa quadro tra il Presidente della Giunta Regionale per la Campania ed i Prefetti delle province della Campania per la definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale connesso alle prossime consultazioni elettorali regionali;
- che al fine della stipula sono stati predisposti lo schema di intesa quadro ed il relativo disciplinare delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni regionali del 2010, ai sensi del punto 5 della richiamata intesa quadro;

- che i sopra richiamati atti, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante;

ACQUISITI

- il parere favorevole dell'Avvocatura regionale, con nota prot. 53759, del 21 gennaio 2010;
- il parere favorevole del Capo di Gabinetto della Giunta regionale, con nota prot. 311 UDCP/Gab/Gab del 21 gennaio 2010;

RITENUTO, pertanto, potersi dare corso alla sottoscrizione della sopra richiamata intesa quadro e del relativo disciplinare delle spese secondo la procedura prevista dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 122, comma 1, della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante *"Disposizioni di attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione"*;

VISTO l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante *"Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale"*;

VISTO art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante *"Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"*;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, recante lo *"Statuto della Regione Campania"*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, *"Legge elettorale"*;

Propone, e la Giunta in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate :

1. di approvare lo schema di Intesa quadro, da stipularsi tra il Presidente della Giunta regionale ed i Prefetti delle province della Campania, per la definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale connesso alle imminenti consultazioni elettorali regionali, ed il relativo disciplinare delle spese;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la stipula;
3. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza, al Settore Cerimoniale ed al BURC per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

INTESA QUADRO
TRA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA CAMPANIA
E

**I PREFETTI DELLA REGIONE CAMPANIA CON IL RACCORDO DEL
PREFETTO DI NAPOLI NELLA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELLO
STATO PER I RAPPORTI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE**

VISTO l'art. 122, comma 1, della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante *“Disposizioni di attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione”*;

VISTO l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante *“Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale”*;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante *“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”*;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, recante lo *“Statuto della Regione Campania”*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, *“Legge elettorale”*;

VISTA la lettera n. 6441/UDLP/GAB del 30 novembre 2009 con la quale il Presidente della Giunta regionale per la Campania ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico di concertazione per pervenire ad un'intesa con i Prefetti della Campania, con il raccordo del Prefetto di Napoli, quale Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, volto alla definizione delle linee di cooperazione tra gli enti per la gestione del procedimento elettorale connesso alle consultazioni del 2010;

LETTA la lettera n. 2714 del 14 dicembre 2009, inviata ai Presidenti delle Giunte ed ai Presidenti dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e per conoscenza ai Prefetti, con la quale, nel consueto spirito di leale collaborazione, il Ministro dell'Interno ha assicurato alle regioni legiferanti in materia elettorale la possibilità, ove ritenuto, di utilizzare la documentazione relativa alla serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari, procedendo alle modifiche ed integrazioni in applicazione della propria normativa adottata in materia;

PRESO ATTO che, come si legge nella nota sopra citata, nell'assoluto rispetto dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita, non risulta possibile allo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali e che, pertanto, le direttive di attuazione delle nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione tecnico organizzativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle regioni legiferanti;

ATTESO che su richiesta delle regioni, possono essere stipulate intese in sede locale con le Prefetture al fine di disciplinare la reciproca collaborazione tecnico - amministrativa;

ACQUISITE le specifiche direttive inviate con lettera del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali n. 2774 del 17 dicembre 2009, concernenti l'organizzazione delle elezioni regionali in Campania;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 15 dicembre 2009 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009 n. 4 promossa in riferimento agli artt. 3, 48, e 51 della Costituzione e dichiarata cessata la materia del contendere per quanto riguarda gli artt. 2, comma 2; 3, commi 1, 3 e 4; 6, comma 1 e 3, comma 4, della medesima legge;

RITENUTA, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;

CONSIDERATO che in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale la Regione intende avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, di addivenire ad un'intesa tra il Presidente della Giunta Regionale per la Campania ed i Prefetti delle province della Campania per la definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale connesso alle prossime consultazioni elettorali regionali;

ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA

- 1) **Le Prefetture - UTG della Campania** cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico organizzative di seguito elencate:
 - a) consulenza tecnico giuridica alla Regione Campania in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;
 - b) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
 - c) adempimenti concernenti la stampa e l'invio ai Comuni delle schede di votazione, dei manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente

ammesse e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti. Al riguardo, la Regione Campania, onde assicurare la massima celerità del procedimento, richiederà agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 11 L. n. 108/1968, l'invio alle prefetture delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché i nominativi degli eletti secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;

- d) la distribuzione ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni, circolari, stampati, manifesti ed altro) necessario per lo svolgimento delle operazioni presso i seggi;
- e) l'acquisizione dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e la loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la successiva diffusione, secondo le modalità che saranno concordate tra Regione e Ministero;
- f) le altre incombenze di natura meramente tecnica, quali ad esempio, la fornitura e la distribuzione delle matite copiative, dei timbri e delle urne. Resta inteso che per tutte le attività elencate le Prefetture sono autorizzate, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, ad acquisire direttamente beni e servizi inerenti il procedimento elettorale in nome e per conto della Regione.

2) La Regione Campania si avvarrà della serie completa di istruzioni, pubblicazioni, modulistica e circolari predisposta dal Ministero dell'Interno e provvederà ad adottare le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in ragione della nuova normativa elettorale regionale.

Provvederà, altresì:

- a) ad inviare la modulistica così modificata alle Prefetture e da queste a tutti i destinatari interessati;
 - b) a curare la predisposizione di appositi programmi per l'acquisizione dei dati e la diffusione dei risultati provvisori sulla base della nuova normativa regionale;
 - c) a sostenere le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali del 2010, comprese quelle di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62;
 - d) a diramare le istruzioni relative alle spese elettorali anticipate dai comuni direttamente ai comuni;
 - e) a fornire, per il tramite della Prefettura, gli stampati necessari per gli Uffici Centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, come da apposito elenco ministeriale inviato dalla Prefettura di Napoli;
 - f) a sostenere le spese legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione, debitamente attestate dai corrispondenti responsabili delle Prefetture, con tempestiva comunicazione alla Regione."
- 3) Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Campania e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni

applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

- 4) Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché di qualsiasi problema interpretativo della stessa in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.
- 5) Le spese elettorali da sostenere per le consultazioni regionali in argomento sono regolamentate con separato atto, che costituisce parte integrante della presente intesa.

Il presente accordo produrrà effetti per lo svolgimento del procedimento elettorale relativo alle consultazioni regionali del 2010.

Il Rappresentante dello Stato, il Presidente della Giunta della Regione Campania e i Prefetti della Campania, nei rispettivi ambiti di competenza, cureranno che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente intesa.

Napoli, lì

Il Rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle
autonomie - Prefetto di Napoli

Il Presidente della Giunta
Regionale per la Campania

Il Prefetto di Avellino

Il Prefetto di Benevento

Il Prefetto di Caserta

Il Prefetto di Salerno

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 2010, AI SENSI DEL PUNTO 5 DELL'INTESA QUADRO TRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA CAMPANIA ED I PREFETTI DELLA CAMPANIA

Tutte le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali del 2010, comprese quelle di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché quelle di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, sono a carico della Regione Campania.

Le relative modalità di effettuazione e di rimborso sono disciplinate dal presente atto.

MATERIALE ELETTORALE OCCORRENTE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI

La Regione Campania fornirà direttamente gli stampati necessari per gli Uffici Centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale come da apposito elenco ministeriale inviato dalla Prefettura di Napoli.

Il Ministero dell'Interno fornirà il materiale necessario per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, come da apposito elenco inviato dalla Prefettura di Napoli, nonché il materiale indicato all'art. 17, comma 3, della legge 136/76.

Ulteriore materiale necessario sarà ordinato direttamente dalle Prefetture, sempre a carico della Regione, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i provvedimenti di competenza.

SPESE A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA PREVIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DELLE PREFETTURE:

- a) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato;
- b) spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia;

Per il pagamento delle spese di cui ai punti a) e b) la Regione riconosce ai soggetti segnalati dalle prefetture un compenso per lo svolgimento di pubbliche funzioni in relazione allo svolgimento delle elezioni regionali. La misura di detto compenso è definita dall'organismo misto di coordinamento di cui al punto 4 dell'intesa sottoscritta in data odierna, prendendo a parametro il costo orario dello straordinario per il personale non dirigente ovvero la retribuzione relativa alla maggiore attività resa dai dirigenti della carriera prefettizia e dai dirigenti contrattualizzati in occasione delle elezioni e tenendo conto delle funzioni effettivamente svolte.

- c) fornitura di cancelleria e materiale, confezionamento pacchi elettorali, etc;
- d) trasposto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede per la votazione, dei manifesti, degli stampati, etc.;
- e) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede;
- f) spese per le comunicazioni effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per attestare e comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- g) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle competenti autorità.

Alla liquidazione delle citate spese provvederà la Regione Campania con le seguenti modalità:

- per gli oneri di cui alle lettere a), b) ed e) le Prefetture della Campania invieranno alla Regione i prospetti di liquidazione, corredati da tutta la documentazione giustificativa delle spese, con l'indicazione del pagamento a favore del personale interessato, secondo le indicazioni e le modalità operative che saranno comunicate dalle Prefetture;
- per gli oneri di cui alla lettera g) la Società Poste Italiane, su apposita richiesta del Ministero dell'Interno, provvederà a richiedere direttamente il pagamento alla Regione Campania.
- per gli oneri previsti dalle restanti lettere le Prefetture invieranno alla Regione, che provvederà al pagamento diretto, tutta la documentazione giustificativa nonché le fatture presentate dai fornitori, debitamente riscontrate e vistate.

Si dà atto, inoltre, che saranno sempre a carico della Regione le spese non indicate purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione



tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione, debitamente attestate dai corrispondenti responsabili delle Prefetture, con tempestiva comunicazione alla Regione.

Si dà atto, infine, che il presente disciplinare è comunque subordinato ad altre eventuali indicazioni che il Ministero dell'Interno intenderà adottare in merito al procedimento elettorale di che trattasi.

Napoli,

Il Rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle
autonomie - Prefetto di Napoli

Il Presidente della Giunta
Regionale per la Campania

Il Prefetto di Avellino

Il Prefetto di Benevento

Il Prefetto di Caserta

Il Prefetto di Salerno